

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazione per alienazione**

L'anno Duemiladiciassette addì Venti del mese di Settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. ZANINETTI Claudio	SI
2. LOCCA Cesare	SI
3. DI RIENZO Lorella	SI
4. CACCIA Enrica	SI
5. BOSCO Nicole	NO
6. LUNARDI Maria Carla	SI
7 RAVERA Giuseppe	SI
8. BUSSI Enzo	SI
9 LOCCA Dorino	NO
	Totale presenti 7
	Totale assenti 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, **BOSSI Dr.ssa M.Paola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. ZANINETTI Claudio** – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.1 ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione

del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Rilevato** che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

b) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

c) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4, T.U.S.P., sopra citato;

d) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

e) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

f) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

g) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

h) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

i) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato anche dalla Linee Guida di cui alla Delibera n.19/2017/SezAuton/INPR della Corte dei Conti;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) e B) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, (come da schede di cui alla Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n.19/2017, allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale);

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Ritenuto** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 22 Luglio 2015 con la quale è stato adottato il "Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate con relativa relazione tecnica" dell'Ente;

**Preso atto** della Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 27 Aprile 2016 con la quale è stata approvata la "Relazione dei risultati del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Guardabosone", (art. 1, comma 612 L. 190/2014);

**Preso atto**, altresì, della Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 15 Agosto 2016 con la quale veniva modificato il "Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni possedute dal Comune di Guardabosone" al fine di procedere all'alienazione delle quote possedute in ATAP Spa aderendo alla procedura di alienazione disposta congiuntamente dalle Province di Biella e di Vercelli;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, per le seguenti motivazioni, che:

- risultano verificate le condizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. lett. d) - Numero amministratori superiore a quello dei dipendenti e lett. f) – partecipazione in società che nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- la società non svolge attività strettamente funzionali al perseguimento delle finalità dell'Ente;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione/cessione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Visto** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 allegato alla presente;

Consiglieri presenti n.7 e votanti n.7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari nessuno

Voti astenuti n. 0

palesamente espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- **Di dare atto** che, in esecuzione ai disposti di cui alle Deliberazioni di CC. n.12 del 22 Luglio 2015 e n. 15 del 1° Agosto 2016, con la quale è modificato il "Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni possedute dal Comune di Guardabosone", questa Amministrazione ha provveduto ad alienare la seguente società:
  - **ATAP SpA**, quota societaria posseduta: 0,029% del capitale sociale di € 26.588.024,00 - Nota prot. n.584 in data 19 Luglio 2016 per comunicare la volontà di alienazione della propria partecipazione azionaria pari a n.4.658 azioni – Il termine del procedimento è fissato il 23 Marzo 2018;

- **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 20 Settembre 2017, accertandole come da allegato A) e B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che nell'allegato A) e allegato B) parte integrante e sostanziale alla presente sono individuate le partecipazioni da mantenere, lo stato d'avanzamento della cessione delle quote e le azioni per la messa in liquidazione delle stesse, con le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
- **Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- **Di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- **Di disporre** , altresì, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex DM 25 Gennaio 2015 e s.m.i;
- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- **Di assegnare** al presente atto con votazione separata ed all'unanimità immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

**F.TO ZANINETTI Claudio**

---

Il Segretario Comunale

**F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola**

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal*  
*al* \_\_\_\_\_ *, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e ss.mm.ii.*

Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

Guardabosone, li

Il Segretario Comunale  
F.TO BOSSI Dr.ssa M.Paola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo  
Guardabosone, li

Il Segretario Comunale

BOSSI Dr.ssa M.Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale  
BOSSI Dr.ssa M.Paola